

SCRITTURA PRIVATA

**Accordo quadro, ex art. 54 D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di materiale ludico e consumabili per i nidi e le scuole dell'infanzia del Comune di Firenze 2026-2027
CIG B86C6F06E**

LE PARTI

Dott.ssa Alba Cortecchi, domiciliata per la carica in Firenze, via Nicolodi n. 2, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del COMUNE DI FIRENZE (C.F. 01307110484) nella sua qualità di Dirigente del Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune,

E

Il Sig. MARCO FRESCHI domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in nome proprio, ma come legale rappresentante di Giocareggio S.r.l.s. con sede in Quattro Castella RE via Turati 18 C.F. 02491880353 e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Reggio Emilia n. 02491880353 giusta risulta da visura camerale del 07/07/2011

PREMESSO

- che all'esito di indagine di mercato è stato aggiudicato un accordo quadro ex art. 59 D. Lgs. n. 36/2023 (Codice), per la fornitura di materiale ludico e di facile consumo per i nidi e le scuole dell'infanzia del Comune di Firenze (CIG: B86C6F06E) alla ditta Giocareggio S.r.l.s. con affidamento diretto ex art. 50 lett. b) del Codice mediante la piattaforma START – procedura n° 016618/2026;

- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previsti dagli artt. 94, 95 e 97 del Codice;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO (CONTRATTO)

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato, affida a Giocareggio S.r.l.s., in persona del Sig. Marco Freschi che accetta e si obbliga, la fornitura di materiale ludico di

facile consumo per i nidi e le scuole dell'infanzia del Comune di Firenze rappresentato nel Catalogo fornito in sede di gara, alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- all'offerta economica e al dettaglio economico presentati in sede di gara e conservata agli atti del Servizio Nidi
- alla Lettera di invito;
- alla richiesta di offerta:

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ex D. Lgs. n. 81/2008 non è stato redatto in quanto trattasi di affidamento di fornitura.

Il Sig. Marco Freschi accetta l'esecuzione della fornitura di cui all'oggetto del presente contratto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente ai propri dipendenti e collaboratori. Dichiara, inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione appaltante con Delibera di Giunta n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del presente contratto.

Art. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le Parti concordano che l'importo massimo presunto del presente Accordo Quadro è fissato in € 110.000,00, da intendersi come valore massimo risultante dalla somma dei contratti attuativi al netto dell'IVA ai sensi di legge. L'importo di ciascun ordinativo dei prodotti indicati a catalogo dovrà essere scontato del 20% rispetto ai prezzi ivi indicati, come da listino allegato in fase di gara.

Art. 3 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata a partire dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2027, da intendersi come periodo entro il quale l'Amministrazione può perfezionare con l'affidatario contratti attuativi dell'Accordo quadro.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l'ultimazione dei servizi.

Art. 4 – ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 3 L. N. 136/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, come prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010, Giocareggio S.r.l.s. si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, la suddetta impresa, con comunicazione del 8/5/2026, acquisita agli atti del Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico con prot. gen. n. 201862 del 12/05/2026, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed ha individuato nei Signori:

- MARCO FRESCHI
- ROSSI SILVIO

le persone delegate ad operare su di essi.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 D.M. n. 145/2000 e dell'art. 3 L. n. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti dedicati presso:

-Banca UNICREDIT

Nel caso in cui il suddetto operatore economico effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, co. 8 L. n. 136/2010.

Art. 5 – TUTELA DELLA PRIVACY

L'operatore economico Giocareggio S.r.l.s. dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché dal Regolamento UE n. 679/2016.

L'operatore economico Giocareggio è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

Art. 6 – SPESE DEL CONTRATTO

Il presente Accordo Quadro (contratto) è soggetto a registrazione in caso d'uso e tutte le spese relative saranno a carico del soggetto che ne richiede la registrazione. Le spese di bollo sono a carico dell'operatore economico Giocareggio S.r.l.s.

La fornitura di cui al presente contratto è soggetta al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Art. 7 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge. Per eventuali controversie relative all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto le parti indicano quale Foro competente quello di Firenze. Resta in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

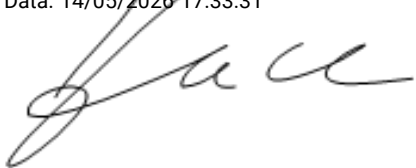
Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo è sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati.

Questo Accordo è stato redatto con mezzo elettronico e occupa 2 pagine intere e parte della seguente fino a qui.

Per Giocareggio
Marco Freschi

Firmato digitalmente da: FRESCHI MARCO
Luogo: Reggio Emilia
Data: 14/05/2026 17:33:31



Per il Comune di Firenze
Dott.ssa Alba Cortecchi

